

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Il ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo di “1.- *annullare, previa adozione di misura cautelare ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 104/2010 i provvedimenti impugnati nella parte di interesse; 2.- accertare il diritto del ricorrente a essere presente nell’elenco dei soggetti inseriti nella graduatoria finale del Concorso per l’ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 3.- condannare ex art. 30 c.p.a. l’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., con conseguente reinserimento del signor Pasqualino Zuccarello nella graduatoria finale pubblicata dall’Università Kore in data 6 ottobre 2023.”*

A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha in sintesi dedotto: di aver partecipato alla selezione indetta dall’Università Kore di Enna, giusto decreto rettorale n. 41/2023, per l’accesso al corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (cd. TFA), Anno accademico 2022-2023, D.M. 694/2023 – VIII Ciclo; di avere presentato, più precisamente, la domanda di ammissione per la sezione scuola secondaria di secondo grado superando tutte le prove richieste ed essersi posizionato tra gli idonei non vincitori; che a seguito di richiesta di produzione della copia del titolo di accesso da parte dell’Ateneo il ricorrente ha trasmesso copia del titolo di studio; che l’Ateneo con nota prot. 18678 del 29.9.2023 ha comunicato l’esclusione in autotutela del candidato per mancanza dei requisiti di accesso posseduti ai fini dell’ammissione al corso.

La parte ricorrente ritiene illegittima la sua esclusione in quanto, a suo dire, il titolo dallo stesso presentato in sede di domanda sarebbe sufficiente e idoneo all’ammissione.